

**NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA – OGGETTO**

**Art. 1**

**DENOMINAZIONE**

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: "CASTEGNATO SERVIZI SRL", società con capitale a maggioranza assoluta del Comune di Castegnato, per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici degli enti locali.

I rapporti tra la società e gli enti pubblici concedenti, saranno regolamentati con appositi contratti di servizio.

**Art. 2**

**SEDE**

1. La società ha sede legale in Castegnato (BS), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei soci e non comporterà modifica dello statuto.

3. Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

**Art. 3**

**DURATA**

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**Art. 4**

**OGGETTO**

1 – La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

- Organizzazione, gestione e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari;
- servizi integrati di mobilità: trasporto urbano ed extraurbano, attività di noleggio con autobus, trasporti scolastici e per i disabili, realizzazione e gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, gestione dei parcometri, gestione di parcheggi ed altre attività volte al servizio della mobilità; attività di officina per riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi; nonché gestione del patrimonio immobiliare, anche a favore di terzi;
- gestione di farmacie, piscine comunali e intercomunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i servizi accessori e connessi quali, a mero titolo esemplificativo, bar, ristoranti, pizzeria;
- la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie negli enti pubblici, nelle aziende pubbliche o private, negli enti e nelle organizzazioni di

qualsiasi tipo;

- la prestazione di servizi di consulenza per l'installazione e la gestione di strumenti informatici nonché l'installazione e l'assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di servizi centralizzati di hardware e software e la cablatura, l'impianto e l'esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici;
- attività di organizzazione e gestione di mense scolastiche,
- servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico;
- predisposizione ed esercizio di impianti semaforici, di segnaletica luminosa e servizi di supporto alla mobilità;
- gestione dei servizi cimiteriali e manutenzione di beni e strutture pubbliche;
- attività di interesse ambientale quali la cartografia e il monitoraggio del territorio, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti per il controllo degli agenti inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all'uso razionale delle risorse;
- realizzazione e gestione di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;
- gestione integrata dei servizi condominiali, uffici e strutture pubbliche, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - \* gestione del rapporto con gli eventuali inquilini, per quanto riguarda la riscossione dei canoni di affitto,
  - \* manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, manutenzioni meccaniche, piccoli lavori edili, lavori di carpenteria e muratura, pulizie, sgomberi, tinteggiatura di locali;
  - \* attività di guardiania;

2 – La società potrà, previo affidamento del servizio da parte degli enti pubblici interessati, provvedere alla gestione centralizzata del catasto territoriale, all'effettuazione delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, alla gestione e sviluppo della cartografia del territorio e dell'anagrafe estesa territoriale nonché provvedere direttamente, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, alla liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali.

3 – La società potrà inoltre elaborare progetti e gestire le procedure di appalto e controllo dei lavori per la realizzazione di opere in conto proprio o su commissione di terzi nonché organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di interesse dei propri soci.

Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero.

Per l'affidamento di servizi pubblici da parte di Comuni o altri Enti Locali che non sono soci, la società può partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge.

La società potrà realizzare i servizi anche verso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, purchè per entità residuali rispetto all'attività complessivamente esercitata.

4 - Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie reali e personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito.

5 - Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n.58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per Legge riservate.

**Art. 5**

**DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.
2. E' onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

**TITOLO II**

**CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO**

**Art. 6**

**CAPITALE**

1. Il capitale sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila euro e zero centesimi)= ed è diviso in quote a sensi di legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.
4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.
5. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

**Art. 7**

**FINANZIAMENTI DEI SOCI**

1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, salvo espressa rinuncia al credito stesso da parte dei soci; la società ha inoltre facoltà di raccogliere finanziamenti dai soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di Legge vigenti (attualmente l'art. 11 del D.Lgs. n.385/1993 e la delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994) e, pertanto, solo da soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.
2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

## **Art. 8**

### **CONFERIMENTI**

1. Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento del capitale sociale, possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, 2465 del codice civile.
2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.
3. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.
4. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

## **Art. 9**

### **PARTECIPAZIONI**

1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, purchè pari ad un euro o suoi multipli e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del Codice Civile.
2. Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati.
3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
4. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

## **Art. 10**

### **TRASFERIMENTO QUOTE – PRELAZIONE – GRADIMENTO**

1. L'ingresso di nuovi soci, Enti Locali o Società controllate da Enti Locali, potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 6 comma, oppure a seguito di cessione di una parte delle quote possedute dal Comune di Castegnato.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente Statuto.
3. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote in proporzione al numero di quote effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

## **Art. 11**

### **RECESSO**

1. Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:  
-cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di

liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

-compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2648, quarto comma, del Codice Civile;

-aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione.

2. Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del Codice Civile.

3. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

-dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;

-in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;

-dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

4. La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

5. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

6. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 12 del presente statuto. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

7. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del Codice Civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

## **Art. 12**

### **RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE**

1. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro sei mesi dalla comunicazione al socio del recesso e potrà essere effettuato mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

2. Il valore della partecipazione è determinato dall'Organo Amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della comunicazione del recesso, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento; in caso di disaccordo tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico del socio receduto, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al valore indicato dalla società, in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.

3. In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci.

### **Art. 13**

#### **TITOLI DI DEBITO**

1. La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del Codice Civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.
2. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

### **TITOLO III DECISIONI DEI SOCI**

#### **Art. 14**

#### **COMPETENZA**

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3, del Codice Civile;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3, del Codice Civile;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile;
- d) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei Liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'esclusione di un socio;
- l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
- m) l'approvazione del bilancio di previsione entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio.

#### **Art. 15**

#### **FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI**

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:
  - a) con il metodo assembleare;
  - b) mediante consultazione scritta;
  - c) sulla base del consenso espresso per scritto.
2. Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e), f), g), h) del precedente art. 14 del

presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

## **Art. 16**

### **ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai Sindaci ed al Revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In loro mancanza, impedimento od omissione, la convocazione può essere effettuata da qualsiasi amministratore o socio.

Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai Sindaci ed al Revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a condizione che si dimostri l'avvenuto ricevimento. È consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, Sindaci e Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i Sindaci ed il Revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata dalla società.

5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

#### **DIRITTO DI INTERVENTO**

6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.

8. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

#### **DIRITTO DI VOTO**

9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile, non può esercitare il diritto di voto.

#### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

11. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un Segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due Scrutatori.

12. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

#### COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

13. L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f), g), h), i) del precedente art. 14) nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge e dal presente statuto.

15. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

16. Le deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

#### VERBALIZZAZIONE

17. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

18. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g), h), i) del precedente art. 14 deve essere redatto da un Notaio.

### **Art. 17**

#### **CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

1. Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più Amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad Amministratori, Sindaci o Revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

2. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

3. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

4. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

5. Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

6. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

7. Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 16 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

8. L'Organo Amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli Amministratori ed ai Sindaci o Revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

9. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

## **TITOLO IV AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 18 ORGANO AMMINISTRATIVO**

**1. La società è amministrata alternativamente:**

- da un Amministratore Unico;

- da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di tre membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina

2. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli Amministratori ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile, sono di competenza esclusiva e non delegabile dell'Organo Amministrativo.

3. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'Organo Amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

7. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **Art. 19 POTERI**

1. L'Organo Amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

2. Tutti gli atti di amministrazione straordinaria devono essere autorizzati dall'assemblea.

3. In particolare, l'organo amministrativo predisporre i piani industriali e di sviluppo strategico contenenti le linee guida generali, le politiche e gli obiettivi che si intendono perseguire nei propri mandati. L'approvazione e modifica dei piani industriali e di sviluppo strategico è

riservata all'assemblea dei soci

4. L'Organo Amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

## **Art. 20**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai Sindaci Effettivi o dal Revisore, se nominati.

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci Effettivi o al Revisore, se nominati.

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci o il Revisore, se nominati.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 19, commi da 2 a 9 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

-ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;

-per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;

-le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

8. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

9. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

## **Art. 21**

### **DIVIETO DI CONCORRENZA**

1. Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. e dell'articolo 2391 c.c.

## **Art. 22**

### **RAPPRESENTANZA LEGALE**

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli

Amministratori Delegati, al Direttore Generale o ai procuratori all'uopo nominati, nei limiti della delega a loro conferita.

2. Le limitazioni ai poteri degli Amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

### **Art. 23**

#### **RIMBORSO SPESE**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina, che resta invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

### **Art. 24**

#### **DIRETTORE GENERALE**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale, con mandato di tre anni rinnovabili, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali al quale viene affidata la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del direttore generale in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto.

## **TITOLO V CONTROLLI**

### **Art. 25**

#### **COLLEGIO SINDACALE**

1. La nomina del Collegio Sindacale, con decisione dei soci ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due Sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del Codice Civile. L'Assemblea dei soci può attribuire anche il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.

### **Art. 26**

#### **REVISORE**

1. Con decisione dei soci può essere nominato un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al

momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio Sindacale.

3. Le funzioni, i poteri ed i doveri del Revisore saranno determinati dai soci all'atto della nomina.

### **Art. 27**

#### **CONTROLLO DEI SOCI**

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Restano a carico dei soci tutte le spese inerenti ai controlli, rientrando tra tali spese anche quelle relative all'eventuale assistenza da parte del professionista della società o dei suoi collaboratori.

2. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli Amministratori.

## **TITOLO VI BILANCIO ED UTILI**

### **Art. 28**

#### **ESERCIZI SOCIALI**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di Legge.

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

### **Art. 29**

#### **UTILI**

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di Legge, vengono attribuiti al capitale, salvo che con decisione dei soci vengano disposti degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure si disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvi inoltre eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3, del Codice Civile.

## **TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 30**

#### **SCIOGLIMENTO**

1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori; la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa

ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

3. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

### **Art. 31**

#### **LIQUIDAZIONE**

1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del Codice Civile.

2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del Codice Civile.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 32**

#### **COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, Amministratori, Sindaci, Revisore e Liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

### **Art. 33**

#### **RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi vigenti in materia.

## **TITOLO VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### **Art. 34**

#### **ARBITRO**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia in cui ha sede la società.

2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge

preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

3. L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.